



MINISTERO DELL'INTERNO
*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna
Area 1[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Fasc. n. 2014-9558/Area I-O.S.P .

Ravenna, 23 dicembre 2014

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAVENNA

AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE
CONFCOMMERCIO
Via di Roma n. 102 – RAVENNA

AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE
CONFESERCENTI RAVENNA
Piazza Bernini n. 7 – RAVENNA

e, p.c.: AL SIG. QUESTORE
R A V E N N A

AL SIG. COMANDANTE
PROVINCIALE DEI CARABINIERI
R A V E N N A

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
R A V E N N A

**OGGETTO/ Festività natalizie e del capodanno – Anno 2014
- Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici
pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia.**

Con circolare n. 557/PAS/U/020539/XV.H.8, pervenuta in data 11 dicembre u.s., il Ministero dell'Interno, come di consueto, ha impartito disposizioni al fine di indirizzare opportunamente l'attività di vigilanza sul commercio e la detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle imminenti festività natalizie e del



MINISTERO DELL'INTERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna
Area 1[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica

Capodanno, nel presupposto che lo scrupoloso rispetto della normativa del settore è condizione primaria per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Sotto tale profilo, in particolare, il Ministero ha nuovamente richiamato l'attenzione, nel quadro della tutela dei minori, sulle disposizioni di cui al D.M. del 9 agosto 2011, per quanto concerne i prodotti esplosivi ora "riclassificati", già c.d. "declassificati" a seconda della tipologia, nella IV categoria o nella V categoria gruppo – "C" o "D" o "E".

Per la pronta individuazione dei prodotti ex "declassificati", ora riclassificati, di cui sopra, si rappresenta che l'elencazione degli stessi è disponibile raggiungendo l'indirizzo <http://10.249.8.203/polam/index.php> selezionando la dicitura polizia amministrativa e sociale, scegliendo dal menù verticale "pubblicazioni" la voce "declassificati".

Nell'evidenziare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti, appartenenti alla V categoria, gruppo "C", "D" e "E", ad acquirenti esclusivamente maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del succitato decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale, dal 10 settembre 2013, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti, prima di immettere sul mercato, per la vendita ai consumatori, le scorte dei manufatti ex "declassificati" non smaltiti, a provvedere alla loro rietichettatura secondo la nuova classificazione attribuita o, in alternativa, a distruggerle.

Il Ministero ha, pertanto, precisato che l'eventuale rinvenimento di prodotti ancora recanti in etichetta – secondo la normativa previgente – la dicitura "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplosivi" dovrà riguardare esclusivamente forniture, effettuate da fabbricanti o importatori anteriores al 10 settembre 2013, di prodotti non ancora immessi sul mercato (perché, ad esempio, presenti solo nei depositi di detti operatori commerciali).

Per quanto concerne, invece, gli artifici pirotecnici di IV e V categoria gruppo "C", detti prodotti possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli



MINISTERO DELL'INTERNO
*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna
Area 1[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica*

esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e provvisti di registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all'art. 108, comma 1 del Reg. del T.U.L.P.S.

Occorre, inoltre, la denuncia da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 38 del TULPS.

Per quanto riguarda i soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "cat.1" – (F1), "cat. 2" – (F2), "cat.3" – (F3), "cat.4" – (F4), "T1" e "P1" della direttiva 2007/23/CE, gli stessi sono esentati, ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.L.vo 4.4.2010 n. 58, all'obbligo di registrazione previsto dall'art. 55 del TULPS.

Detti prodotti si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora provenienti da altro Stato, quando siano stati oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore.

E' stato, inoltre, ribadito che degli **artifici di IV e V categoria – gruppo C – è sempre vietata la vendita ambulante.**

E' invece consentita la vendita, da parte di ambulanti, in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo "D" – ed "E" per i quali, in generale, non occorre licenza di P.S. per la detenzione e la vendita fino ad un quantitativo massimo di Kg. 25 netti di manufatti della V categoria – gruppo "D" e Kg. 10 netti di manufatti della V categoria – gruppo "E" (art. 98 Reg. TULPS). Al riguardo, occorre, tuttavia, precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 97 del Reg. TULPS, per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo "D" superiore a Kg. 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

Ai prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo "D" ed "E" vanno equiparati quelli marcati CE "cat.1" (F1) e "cat.2" (F2).

Il Ministero ha, infine, richiamato l'attenzione sugli esercizi di vendita al dettaglio muniti e non di licenza di P.S. ex art. 47 del TULPS.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna*

Area 1[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica

Il decreto, infatti, del M.I. del 4 giugno 2014, di modifica dell'art. 6 del D.M. 9/8/2011, ha determinato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S. ex art. 47 TULPS e capitolo VI dell'allegato B del citato regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.

In particolare, in tali esercizi di vendita al dettaglio (tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) non muniti della licenza di P.S., è consentita la detenzione e la vendita di complessivi Kg. 50 netti di artifici da divertimento rientranti nella V categoria gruppo "D" ed "E", nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1. articoli pirotecnici della Cat. 1 (F1)
2. articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco
3. articoli pirotecnici della Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150:
 - . petardi
 - . petardi flash
 - . doppio petardo
 - . petardo saltellante
 - . loro batterie e combinazioni
 - 3.2) artifici del tipo:
 - . sbruffo
 - . mini razzetto
 - . razzo
 - . candela romana
 - . tubi di lancio (tubi monogetto)
 - . loro batterie e combinazioni



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna*

Area 1[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica

4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g. 250
 - 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g. 250
 - 4.3) bengala a bastoncino
 - 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg. 150
 - 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g.600
 - 4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg. 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g. 250
 - 4.7) fontane: con NEC non superiore a g. 250
 - 4.8) dispositivi lancia coriandoli
 - 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g. 250.

I Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia vorranno rendere edotti del contenuto della presente circolare i dipendenti Comandi di Polizia Locale, in relazione all'attività di controllo nel settore di cui trattasi.

Copia della presente circolare si invia anche alla Camera di Commercio ed alle Associazioni di categoria, con preghiera di promuovere ogni opportuna attività di informazione nei confronti delle categorie e dei soggetti interessati.

IL VICE PREFETTO VICARIO REGGENTE
(Carminè Fruncillo)

NDF/lg